



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

ORDINANZA n. 04 del 01 FEB. 2011

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle deroghe di cui all'Ordinanza commissariale n. 8 del 7 dicembre 2010.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 236, in data 2 novembre 2010, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione a detti eventi alluvionali;
- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto "Commissario delegato per il superamento dell'emergenza concernente gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010".

CONSIDERATO CHE:

- i succitati eventi alluvionali hanno determinato la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti che necessitano di interventi di raccolta e gestione al fine di evitare l'insorgere di problematiche sanitarie e/o ambientali.

VISTO:

- in particolare quanto disposto all'art 6, comma 1 dell'O.P.C.M. sopracitata dove si individuano le disposizioni che il Commissario delegato per l'emergenza in argomento è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

VISTA:

- l'Ordinanza commissariale n. 8 del 07 dicembre 2010, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dagli eccezionali eventi alluvionali.

VISTO:

- in particolare l'art. 6 della succitata Ordinanza commissariale con cui la validità delle deroghe è stata fissata "sino al completamento del conferimento di tutti i rifiuti derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e comunque non oltre il 31 gennaio 2011".



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

CONSIDERATO:

- che il medesimo art. 6, al comma 2, ha stabilito che “i Comuni procedono alla rimozione dei materiali prodotti nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all'evento alluvionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza [...]”;
- che l'esondazione delle acque ha determinato, tra l'altro, il deposito di un notevole quantitativo di rifiuti di varia natura (prevalentemente sedimenti, residui vegetali e rifiuti eterogenei) su vaste aree;
- che le condizioni climatiche trascorse hanno oggettivamente impedito l'accesso a parte di tali aree, impedendo di fatto l'individuazione, la quantificazione e la rimozione dei rifiuti depositati.

VISTE:

- le richieste al Commissario Delegato da parte del Soggetto Attuatore della Provincia di Vicenza nonché di alcuni Comuni interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di prorogare per le suddette motivazioni i termini temporali individuati dall'art 6 dell'Ordinanza Commissariale n. 8/2010.

RITENUTO:

- congruo, sulla base di quanto sopradetto, concedere una proroga dei termini temporali individuati dall'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 8/2010 fino al 30 giugno 2011.

VISTE

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- l'Ordinanza commissariale n. 4, in data 24 novembre 2010;
- l'Ordinanza commissariale n. 8 in data 07 dicembre 2010.

DISPONE

ART. 1

(Proroga termini temporali previsti da Ordinanza Commissariale n. 8/2010, art. 6)

1. I termini temporali individuati dall'art. 6 dell'Ordinanza Commissariale n. 8/2010 sono prorogati al 30 giugno 2011.

ART. 2

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e notiziata ai soggetti interessati.

Venezia, 01 FEB. 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Luca Zaia

GV/MB

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794737 – 4720 Fax 041/2794723

